REGOLAMENTO (CEE) N. 570/69 DELLA COMMISSIONE
del 27 marzo 1969
che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), modificato in ultimo dal regolamento (CEE) n. 1603/68 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i supplementi aggiuntivi ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso devono contenere un supplemento per il mese in corso e un supplemento per ciascuno dei quattro mesi seguenti ; che l'importo di ogni supplemento deve essere lo stesso per tutta la Comunità ;

considerando che il regolamento n. 365/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967 (3), modificato dal regolamento n. 1018/67/CEE (4), ha stabilito le norme per la fissazione in anticipo dei prelievi applicabili al riso e alle rotture di riso ;

considerando che ai sensi di detto regolamento quando il prezzo cif del riso semigreggio, del riso lavorato o delle rotture, determinato il giorno della fissazione dei supplementi è piú elevato del prezzo cif di acquisto a termine per lo stesso prodotto, il supplemento deve essere, in linea di massima, fissato in un importo pari alla differenza fra questi due prezzi ; che il prezzo cif è quello determinato conformemente all'articolo 16, del regolamento n. 359/67/CEE, il giorno della fissazione dei supplementi ; che il prezzo cif di acquisto a termine deve essere determinato ugualmente in conformità dell'articolo 16, del regolamento n. 359/67/CEE, ma sulla base delle offerte nei porti Mare del Nord ; che, per una importazione da effettuare durante il mese nel corso del quale è stato rilasciato il titolo di importazione, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante tale mese ; che per una importazione da effettuare durante il mese successivo a quello nel corso del quale è stato rilasciato il titolo di importazione, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante il mese per il quale è prevista l'importazione ; che, per effettuare un'importazione durante gli altri mesi di validità del titolo detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante il mese precedente a quello nel corso del quale è prevista l'importazione ; che, se non v'è offerta a termine per imbarco nel corso di un determinato mese, detto prezzo è quello praticato per imbarco durante l'ultimo mese in cui esiste un'offerta a termine ;

considerando che, se il prezzo cif stabilito il giorno della fissazione della tabella dei supplementi è uguale al prezzo cif d'acquisto a termine o lo supera di un importo che non oltrepassa 0,025 unità di conto per 100 kg, il supplemento è uguale a 0 unità di conto ;

considerando che, in circostanze eccezionali e entro determinati limiti, il tasso del supplemento può, tuttavia, essere fissato ad un livello superiore ;

considerando che, come risulta dall'insieme delle disposizioni precitate, i supplementi applicabili il 28 marzo 1969 devono essere stabiliti come indicato nella tabella allegata al presente regolamento ; che l'importo dei supplementi deve essere modificato solo quando l'applicazione delle suddette disposizioni comporta una modifica superiore a 0,025 unità di conto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso sono adottati come indicato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 marzo 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 1969.

Per la Commissione
V. BODSON
Membro della Commissione

(1) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.
(2) GU n. L 253 del 16. 10. 1968, pag. 5.
(3) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 32.
(4) GU n. 311 del 21. 12. 1967, pag. 12.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 27 marzo 1969 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso

(u.c. / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6	4° term. 7
10.06	Riso :					
	A. greggio o semigreggio (non pilato) :					
	(I) Riso greggio (non pilato)	0	0	0	0	0
	(II) Riso semigreggio (non pilato)	0	0	0	0	0
	B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati :					
	(I) di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2 :					
	(a) Riso semilavorato	0	0	0	0	0
	(b) Riso lavorato a fondo	0	0	0	0	0
	(II) altro :					
	(a) Riso semilavorato	0	0	0	0	0
	(b) Riso lavorato a fondo	0	0	0	0	0
	C. spezzato	0	0	0	0	0